



CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del 31/07/2024

Oggetto :

ART. 1 C. 135 E 136 L. 56/2014 - INVARIANZA DELLA SPESA CONNESSA CON LO STATUS DI AMMINISTRATORE LOCALE.

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **trentuno**, del mese di **luglio**, alle ore **19:00**, nel/nella SALA DELLA ADUNANZE / AUDIOCONFERENZA, VIDEOCONFERENZA con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	CARICA	PRESENTE
FACCENDA Enrico	Sindaco	SI
MALAVASI Simona	Consigliere	SI
DESTEFANIS Lidia	Consigliere	SI
GALLARATO Marco	Consigliere	SI
PENNA Claudio	Consigliere	SI
RABINO Marco	Consigliere	SI
OLIVETTI Alessandro	Consigliere	SI
GALLINO Giovanni	Consigliere	SI
BODDA Valentina	Consigliere	SI
MILANO Marco	Consigliere	SI
TERNAVASIO Piera	Consigliere	SI
FAVATA' Simone	Consigliere	SI
OGGERO Maurizio	Consigliere	SI

Totale presenti n. 13 Totale assenti n. 0

È presente l'Assessore:

DACOMO Francesca. - Assessore Esterno.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **D.SSA SACCO BOTTO Anna** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **FACCENDA Enrico** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La seduta si svolge in presenza.

Come disciplinato con la deliberazione di C.C. N. 18, adottata nella seduta del 27.05.2022, recante: "Approvazione della disciplina delle sedute in remoto del Consiglio Comunale e delle riunioni istituzionali", alla presente seduta l'assessore Sig.ra Lidia Destefanis e la consigliera Sig.ra Valentina Bodda si collegano da remoto.

Il Sindaco introduce l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'Art. 1 ai commi 135 e 136 della Legge 07/04/2014 n° 56 testualmente così recita:

135. All'articolo 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le lettere a), b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro».

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

136. I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti.

Evidenziato:

-) che questo Comune avente popolazione di n° 5604 abitanti alla data del 31/12/2018, alla luce della normativa sopra richiamata, e rispetto a quanto precedentemente previsto, vede determinato il numero dei Consiglieri Comunali in 12, ed in 4 il numero degli assessori;

-) che alla luce di quanto disposto dal sopra riportato comma 136 dell'Art. 1 della L. 56/2014 la spesa per lo status di Amministratore locale per un ente delle dimensioni demografiche di Canale non può pertanto superare quella prevista per un Comune la cui amministrazione comunale sia composta da Sindaco, da Vicesindaco, da tre assessori e da dodici Consiglieri Comunali;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno 04/04/2000 n° 119 avente per oggetto: "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli Amministratori locali, a norma dell'Art. 23 della Legge 03/08/1999 n° 265" (ora Art. 82 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267) prevede:

- per i Consiglieri Comunali, un gettone di presenza Euro 18,08 a seduta;

Dato atto che l'art.6, comma 3, del D.L.78/2010, convertito in L.122/2010 cita testualmente:

"Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1 gennaio 2011 le indennità', i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità' comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità' indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché' agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. "

Richiamato il Parere n. 1/Contr/12 emesso a sezioni riunite nelle adunanze del 14 e del 24 novembre 2011, con il quale si conferma la riduzione del 10/% delle suindicate indennità, poiché al punto 5) del parere viene

ribadito che l'ammontare delle indennità ed i gettoni di presenza spettante agli amministratori degli Enti locali non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006;

Richiamata la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata 24.04.2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l'invarianza di spesa, evidenziava:

☒ “al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l'interpretazione della legge 56 del 2014 debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misure di contenimento e controllo della spesa che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica». Per questo anche i comuni che, non essendo ancora andati al voto non hanno potuto ridurre consiglieri e assessori, dovranno «parametrare la rideterminazione degli oneri per assicurare l'invarianza di spesa» ai tagli del dl 138/2011 convertito in legge 148/2011”;

☒ “tutti i comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148;”

☒ gli atti che rideterminano gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui si sta trattando, sono deliberati dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera i) del TUEL.

☒ l'obbligo può essere assolto anche dai nuovi organi consiliari, nel corso della prima delibera del consiglio comunale, fermo restando che l'invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti nei singoli comuni.

Viste le delibere delle Corti dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte – n.267/2014 e 19/2017;

Visti i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), i quali hanno modificato modalità di calcolo e gli importi relativi alle indennità di Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidenti del Consiglio comunale;

Atteso che la norma testé citata non modifica la disciplina previgente relativa agli importi e alle modalità di erogazione dei gettoni di presenza, limitandosi, per il combinato disposto con l'art. 82, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, ad innalzare indirettamente la soglia del compenso massimo mensile percepibile dai Consiglieri comunali;

Richiamata la propria deliberazione n. 21 in data 3.07.2019 con la quale si è rideterminato, a seguito delle elezioni amministrative del maggio 2019, il gettone di presenza ai Consiglieri Comunali alla luce di quanto disposto dall'Art. 1 comma 136 della Legge 56/2014, in € 13,55 (pari ad € 18,08 – 10% = € 16,27 x 10 consiglieri comunali/12 consiglieri comunali) per ogni singola seduta di Consiglio Comunale

Ritenuto pertanto, alla luce della normativa vigente, di confermare l'importo di € 13,55 il gettone di presenza dei Consiglieri Comunali , eletti con elezioni amministrative tenutesi in data 8-9 giugno 2024, da corrispondere per ogni seduta;

Visto il parere del 17.07.2024, ns. Prot. n.10841 del 24/07/2024, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, del Revisore dei conti, Dott.ssa Emanuela Perciavalle, relativo all'esatta determinazione del gettone di presenza dei consiglieri comunali ai fine dell'invarianza di spesa in rapporto alla legislazione vigente;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli dei responsabili ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del d.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica-contabile del presente atto

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Con separata votazione favorevole ed unanime, resa per alzata di mano ai sensi di Legge

DELIBERA

La premessa è integralmente richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di determinare e confermare , alla luce di quanto disposto dall'Art. 1 comma 136 della Legge 56/2014, il gettone di presenza dei consiglieri comunali, eletti con elezioni amministrative tenutesi in data 8-9 giugno 2024, in € 13,55 per ciascuna seduta consiliare dato dal seguente calcolo: €. 18,08 – 10% = €. 16,27 x 10 consiglieri comunali/12 Consiglieri Comunali.
2. Di stabilire che:
 - ai fini dell'individuazione del parametro da prendere come riferimento per il rispetto dell'invarianza della spesa, non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del TUOEL, per la loro estrema variabilità, collegata all'attività lavorativa dell'amministratore.
 - restano incluse nel computo di detti oneri le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinate dagli artt. 84 e 85, comma 2, del TUEL
3. Di demandare al responsabile del competente settore gli adempimenti necessari, assicurando la copertura finanziaria sul Bilancio 2024/2026.
4. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026, ai sensi dell'art.172, comma 1 lett. c), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Successivamente, con separata votazione favorevole ed unanime, resa per alzata di mano ai sensi di Legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FACCENDA Enrico *

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA SACCO BOTTO Anna *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.